



# CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 22/07/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015.**

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
40 CC 15	05/03.01	20/15			

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, alle ore **20,16** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

BUTTIERO Eugenio sindaco: presente

e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. BARBERO Luca	X			13. FORNARO Dafne	X		
2. MASCIOTTA Angelo		X	X	14. GAIDO Marco	X		
3. BORDIGNON Corrado	X			15. CHIABRANDO Andrea	X		
4. CHIABRANDO Riccardo	X			16. BRUERA Marcello	X		
5. BORLIZZI Giacomo	X			17. CROSETTI Claudio	X		
6. ABATE Alberto	X			18. PUCA Massimiliano	X		
7. MILANA Luca	X			19. COVATO Paolo	X		
8. BUFFA Rosella	X			20. CANAL Giorgio	X		
9. RICCHIARDI Stefano	X			21. CARIGNANO Luigi	X		
10. LE DONNE Goffredo	X			22. ZANELLO Piero	X		
11. BERTI Giuseppino	X			23. BESSONE Piera	X		
12. MENSA Raju	X			24. MARTINA Mauro	X		
				TOTALE	23	1	

Sono, pertanto, presenti n. 24 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BONI Agnese, AGLIODO Franco, PIVARO Paolo, PISANIELLO Angelo e FALZONI Roberta;

Presiede il sig. Luca BARBERO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

N. 40

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015.**

Il presidente del consiglio, sig. Luca BARBERO cede la parola all'assessore alle risorse sig. Paolo PIVARO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Durante il suddetto intervento escono dall'aula i consiglieri sig.ri: Giuseppino BERTI e Mauro MARTINA: i presenti sono 22.

Successivamente il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Marco GAIDO, Claudio CROSETTI e Stefano RICCHIARDI.

Indi il presidente cede la parola all'assessore sig. Paolo PIVARO e al consigliere sig. Marco GAIDO.

A questo punto il presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto. Intervengono i consiglieri sig.ri: Dafne FORNARO e Luigi CARIGNANO.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

A relazione dell'Assessore alle Risorse

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Visti:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, il quale ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nel quale viene stabilito che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- 1) l'art. 1, comma 678 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può eccedere il limite del 1 per mille.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvate per l'anno 2014, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTATO
<p>Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti tipologie: (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> <li>- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</li> </ul>	0,33 %	Fino a €. 300,00	€. 160,00	3958
		Da €. 300,01 a €. 400,00	€. 150,00	
		Da €. 400,01 a €. 500,00	€. 130,00	
		Da €. 500,01 a €. 600,00	€. 120,00	
		Da €. 600,01 a €. 800,00	€. 100,00	
		Da €. 800,01 a €. 900,00	€. 70,00	
		Da €. 900,01 a €. 1.000,00	€. 60,00	
		Da €. 1.000,01 a €. 1.200,00	€. 50,00	
	Oltre €. 1.200,01	€. 0,00		
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20 %			3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	0,00 %			
<p>(*) E' concessa un'ulteriore detrazione di € 100,00, indipendentemente dal valore della rendita catastale dell'immobile, a favore dei proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nel caso in cui almeno un componente del relativo nucleo familiare rientri nelle condizioni di "handicap grave", come definito dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92, accertato dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della medesima Legge.</p>				
<p>La rendita da prendere in considerazione - ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante - è riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali, ossia rendita senza la rivalutazione del 5%.</p>				

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale ha demandato alla Deliberazione di approvazione delle tariffe TASI l'applicazione delle detrazioni e riduzioni di cui all'art. 1, commi 677, 679 e 682 della L. 147/2013.

Ritenuto di applicare detrazioni graduate in base alla rendita catastale delle unità immobiliare destinate ad abitazione principale (come definite ai fini dell'IMU), ed una detrazione pari ad € 100,00 a favore dei proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nel caso in cui almeno un componente del relativo nucleo familiare rientri nelle condizioni di "handicap grave", come definito dall'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della medesima Legge, entrambe nella stessa misura applicata per l'anno 2014.

Ritenuto altresì di prevedere, per i soli nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sino a € 25.000,00, un'ulteriore detrazione di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Ritenuto di disporre che l'importo delle detrazioni di cui all'allegato B) della presente deliberazione, non può complessivamente superare € 300,00.

Rilevato che, per ciascuno dei servizi di cui all'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione i costi previsti per l'anno 2015, al netto delle entrate a specifica destinazione.

Visto che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

Considerato che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683 della L.147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in 13 maggio 2015, che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Ritenuto quindi, sulla base delle disposizioni normative vigenti, di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) relative all'anno 2015, avvalendosi della facoltà di superare l'aliquota massima del 2,5 per mille di un ammontare pari allo 0,8 per mille e di destinarne il gettito derivante al finanziamento delle detrazioni avanti citate.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione nella seduta del 2.7.2015.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 13 voti favorevoli e 9 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Marco GAIDO, Piera BESSONE, Luigi CARIGNANO, Paolo COVATO, Giorgio CANAL, Marcello BRUERA, Andrea CHIABRANDO, Claudio CROSETTI e Massimiliano PUCA, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

#### D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, che determinano un gettito stimato in € 2.900.000,00.

2) Di stabilire che l'importo delle detrazioni di cui al sopraccitato allegato B) (per: rendita catastale dell'alloggio - handicap grave - figli) non può complessivamente superare l'importo massimo di € 300,00.

3) Di dare atto che:

- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), mediante l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate previste ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.e i.;
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo, pari ad € 2.900.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili di cui allegato A) alla presente deliberazione, pari al 38,13%.

4) Di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, escluse le pertinenze, la TASI a carico dell'utilizzatore è fissata nella misura del 10% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, mentre la percentuale del 90% è posta a carico del possessore. A favore dell'utilizzatore è prevista una detrazione sino a concorrenza dell'imposta dovuta.

5) Di dare altresì atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.

COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI PER L'ANNO 2015						
Funz.	Descrizione Funzione	Serv.	descrizione Servizio	Costo del servizio	Entrate a destinazione specifica del servizio	Costo del Servizio al netto delle entrate a specifica destinazione
1	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	764.440,00		764.440,00
1		7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	494.410,00	51.000,00	443.410,00
3	Funzioni di Polizia locale	1	Polizia Municipale	1.906.350,00	132.750,00	1.773.600,00
5	Funzioni relative alla cultura ed ai	1	Biblioteche, musei, pinacoteche	603.330,00	152.890,00	450.440,00
8	Funzioni nel campo della viabilita'	1	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	574.480,00	220.000,00	354.480,00
8		2	Illuminazione pubblica e servizi connessi	803.910,00	62.750,00	741.160,00
8		3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	208.900,00		208.900,00
9	Funzioni riguardanti la gestione di	3	Servizi di protezione civile	26.000,00		26.000,00
9		6	Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	771.340,00	85.500,00	685.840,00
10	Funzioni nel settore sociale	4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia	2.295.420,00	351.900,00	1.943.520,00
		5	Servizio necroscopico e cimiteriale	214.200,00	0,00	214.200,00
				<b>8.662.780,00</b>	<b>1.056.790,00</b>	<b>7.605.990,00</b>



CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTO
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti tipologie: (*) (**)  - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.  - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	0,33%	Fino a €. 300,00	€. 160,00	3958
		Da €. 300,01 a €. 400,00	€. 150,00	
		Da €. 400,01 a €. 500,00	€. 130,00	
		Da €. 500,01 a €. 600,00	€. 120,00	
		Da €. 600,01 a €. 800,00	€. 100,00	
		Da €. 800,01 a €. 900,00	€. 70,00	
		Da €. 900,01 a €. 1.000,00	€. 60,00	
		Da €. 1.000,01 a €. 1.200,00	€. 50,00	
		Oltre €. 1.200,01	€. 0,00	
<b>La rendita da prendere in considerazione - ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante - è riferita al solo alloggio, con esclusione delle pertinenze, così come registrata negli atti catastali, ossia rendita senza la rivalutazione del 5%.</b>				
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione della TASI, il Tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore.	0,33%		Detrazione per l'utilizzatore dell'immobile sino a concorrenza dell'imposta dovuta	3961
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%			3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	0,00%			-
(*) E' concessa un'ulteriore detrazione di € 100,00, indipendentemente dal valore della rendita catastale dell'immobile, a favore dei proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nel caso in cui almeno un componente del relativo nucleo familiare anagrafico rientri nelle condizioni di "handicap grave", come definito dall'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della medesima Legge. - Per poter beneficiare della detrazione dovrà essere presentato, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta, apposito modulo di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'ufficio tributi con allegata copia "criptata" del verbale rilasciato dalla competente commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, in corso di validità per tutto il periodo di fruizione della riduzione; qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per l'anno 2014 ai medesimi fini, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, e qualora la copia del verbale già presentato sia in corso di validità anche per tutto l'anno 2015, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione. - Il diritto alla riduzione spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di certificazione alla commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92. - Per le certificazioni soggette a revisione, lo stato di handicap grave permane qualora il contribuente sia ancora in attesa di convocazione per visita da parte dell'INPS.				

(\*\*) E' concessa, per i soli nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sino a € 25.000,00 indipendentemente dal valore della rendita catastale dell'immobile, un'ulteriore detrazione di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

- Per poter beneficiare della detrazione dovrà essere autocertificato l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare mediante compilazione di apposito modulo di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'ufficio tributi, da consegnare al medesimo ufficio entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta.

**L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE DETRAZIONI (PER: RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO - HANDICAP GRAVE - FIGLI) NON PUO' SUPERARE L'IMPORTO MASSIMO DI € 300,00**



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Luca BARBERO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pinerolo, li 28 LUG. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinerolo, li 28 LUG. 2015



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_

---